

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1000 del 13/04/2016
Oggetto	Art. 29-decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ħ Soc. Agr. BMC srl, con sede legale in Via Branchise n.641 del Comune di Cesena e impianto sito nel Comune di Cesenatico, Str. Campone 608 loc. Sala - ATTO DI DIFFIDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1022 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – Soc. Agr. BMC srl, con sede legale in Via Branchise n.641 del Comune di Cesena e impianto sito nel Comune di Cesenatico, Str. Campone 608 loc. Sala - ATTO DI DIFFIDA.

IL DIRIGENTE

Vista la sotto trascritta relazione del Responsabile del Procedimento:

“Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015*”;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.102 del 25/03/2014, prot. n. 28413/14, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Società Agricola B.M.C. srl con sede legale in via Branchise, 641 Località Bulgarnò, Cesena, nella persona del Sig. Angelo Bernabini (gestore), per la gestione dell'allevamento di ovaiole di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Strada privata Campone 608 Località Sala, Cesenatico;

Visti gli esiti dell'ispezione programmata eseguita presso l'allevamento in oggetto in data 28/01/2016 dai tecnici di codesta Agenzia, (come da comunicazione prot. Arpae n. PGFC/2016/3778 del 17/03/2016), a seguito della quale sono stati evidenziati alcuni comportamenti difformi tenuti dalla Ditta Soc. Agr. BMC srl, rispetto alle seguenti prescrizioni, impartite con l'A.I.A. n.102/2014:

1. Prescrizione 16 “analisi di controllo sostanza secca pollina” :

Come indicato nel Piano di Monitoraggio in Sez. D, con frequenza annuale dovrà essere eseguita l'analisi del tenore di sostanza secca della pollina stoccata in concimaia, ecc. ;

“

La Ditta non ha rispettato tale prescrizione poiché nell'anno 2015 non ha effettuato l'autocontrollo sulla sostanza secca della pollina stoccata in concimaia.

2. Prescrizione n. 18 “scarichi idrici” :

“In merito allo scarico delle acque di controlavaggio dell'impianto di trattamento delle acque di falda prima della realizzazione dell'impianto, dovrà essere fornita un'analisi dell'acqua da emungere e, in riferimento al tipo di impianto che si intende installare e alle sostanze che si devono ridurre per renderla idonea all'abbeverata, la ditta dovrà fornire una relazione che riporti la concentrazione presunta dei singoli parametri che saranno presenti nello scarico, in relazione ai volumi ed alle frequenze con cui si eseguiranno i controlavaggi. Inoltre dovrà essere presentata una relazione che descriva l'impianto idoneo per rientrare nei limiti della Tab.3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 tra i quali ricordiamo:.....omissis;

“

La Ditta non ha presentato la documentazione richiesta da detta prescrizione pur realizzando l'impianto di trattamento delle acque di falda per renderle idonee all'abbeverata degli animali.

3. Prescrizione n.18-bis:

“Restando ferma la necessità di fornire le analisi e i calcoli di cui sopra, qualora lo scarico presenti valori inferiori a quelli di cui sopra, il titolare dello scarico dovrà produrre una dichiarazione nella quale autocertifichi che lo scarico rientra nei limiti senza alcun tipo di trattamento, indicando

espressamente i volumi di acqua scaricati con ogni controlavaggio e la frequenza con cui questi ultimi vengono eseguiti;

“

La Ditta non ha presentato le analisi richieste, pur realizzando l'impianto di trattamento delle acque di falda con relativo scarico delle acque di controlavaggio in fosso interpodereale;

4. **Prescrizione n.30 “Gestione Effluenti”:**

“Entro sei mesi dal rilascio del presente atto la Ditta dovrà presentare Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, utilizzando il programma Gestione Effluenti messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Reg. Reg. 1/2011.....omissis;

“

La Ditta ha presentato la prima Comunicazione alla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/04/2015 (prot. provinciale n.34625) e quindi, oltre la scadenza dei sei mesi prescritta;

Rilevato inoltre che nel rapporto ispettivo suddetto, il CTR Agrozootecnica propone di stralciare, in sede di prossima modifica di A.I.A., la prescrizione n. 50 relativa ai campionamenti;

Precisato che per le violazioni suddette questa Agenzia ha elevato sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diffida inviata da questa SAC con pec prot. PGFC/2016/3905 del 18/03/2016 alla Società Agricola B.M.C. srl ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che questa SAC con nota prot. n. PGFC/2016/3904 del 18/03/2016, inviata all'Azienda USL di Cesena, al Comune di Cesenatico, ha chiesto alle stesse se sussiste la fattispecie di “situazione di pericolo o di danno per l'ambiente o la salute” che determinerebbe l'adozione degli atti previsti dalle lettere b) e c) del comma 9, ovvero dal comma 10 dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06;

Rilevato che l'Azienda USL di Cesena ed il Comune di Mercato Saraceno, entro il termine indicato, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Precisato che, in data 05/04/2016, con pec acquisita al PGFC/2016/4887, la Società Agricola B.M.C. Srl, in riferimento al procedimento di diffida avviato da questa SAC in data 18/03/2016, ha trasmesso:

- *il rapporto di analisi del contenuto di umidità residuo della pollina eseguito in Febbraio 2016;*
- *le analisi dell'acqua da emungere prelevate in data 09/01/2014;*
- *una scheda dati per il dimensionamento e qualità dell'acqua di scarico che deriva dal lavaggio dei filtri;*

ed espresso le seguenti considerazioni:

a) *“in riferimento al mancato adempimento della prescrizione n.16 “analisi di controllo sostanza secca pollina”, le motivazioni del ritardo son semplicemente da individuare in eventi personali.....;*

“

b) *in merito alle prescrizioni 18 ” scarichi idrici” e 18 bis si segnala che parte della documentazione richiesta era già stata inoltrata in diverse fasi dell'istruttoria di rinnovo di AIA....in particolare la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di falda era già presente nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di rinnovo di AIA ed era stata integrata con l'invio del layout dell'impianto.....infatti l'originale prescrizione 18 contenuta nella bozza di AIA, che non teneva conto di quanto già inoltrato, fu modificata. Inoltre la dichiarazione per l'autocertificazione del rispetto dei limiti di scarico era contenuta nel documento di osservazioni dell'AIA, identificando l'affermazione come integrazione volontaria e specificando che la ditta era garante del rispetto di questi limiti;*

“

c) *“A completamento della documentazione già inviata si allega copia delle analisi delle acque di falda eseguita nel gennaio 2014 e servita per il dimensionamento dell'impianto di trattamento e copia della relazione del progettista e fornitore dell'impianto con calcolo relativo al rispetto dei limiti di scarico previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/06....;”*

“

d) *“In quanto alla prescrizione 18 bis relativa alla produzione di una dichiarazione da parte del titolare dello scarico per autocertificare il rispetto dei limiti dello scarico stesso senza alcun trattamento, si sottolinea che il titolare dello scarico, non avendo alcuna nozione tecnica specialistica in materia di impiantistica per il trattamento delle acque, non può che affidarsi a quanto affermato dai propri fornitori. Come già indicato nella documentazione di rinnovo di AIA e ora nella relazione tecnica del fornitore della tecnologia e dell'impianto;”*

“

e) *“Relativamente alla prescrizione n. 30 “gestione effluenti”, si prende atto che già in sede di visita ispettiva non è stata riscontrata l'attuazione, anche se col ritardo contestato;”*

Dato atto che al fine di valutare le motivazioni sopra riportate, si considera indispensabile richiamare i contenuti della Delibera di G.P. prot.n.28413/102/2014, di rinnovo dell'A.I.A.alla Soc. Agr. BMC srl, con particolare riguardo ai contenuti del punto “D2.5 scarichi e consumo idrico”:

“ Punto D2.5 Scarichi e Consumo Idrico

L'Osservazione non viene accolta in quanto la documentazione fornita in sede di domanda di rinnovo, di integrazioni e di osservazioni non consente di attestare l'adeguatezza del sistema di trattamento dello scarico del controlavaggio (acque reflue industriali assimilate alle domestiche sulla base dell'art. 101 comma 7 lettera b del Dlgs 152/06 e smi) ai sensi della DGR n. 1053/2003.

Peraltro, ritenendo che il punto 18 come riportato alla Bozza di AIA inviata non esplicitasse chiaramente la documentazione da presentare ai fini di ottenere l'autorizzazione allo scarico in esame, il punto suddetto verrà sostituito come di seguito riportato:

18. In merito allo scarico delle acque di controlavaggio dell'impianto di trattamento delle acque di falda prima della realizzazione dell'impianto, dovrà essere fornita un'analisi dell'acqua da emungere e, in riferimento al tipo di impianto che si intende installare e alle sostanze che si devono ridurre per renderla idonea all'abbeverata, la ditta dovrà fornire una relazione che riporti la concentrazione presunta dei singoli parametri che saranno presenti nello scarico, in relazione ai volumi ed alle frequenze con cui si eseguiranno i controlavaggi. Inoltre dovrà essere presentata una relazione che descriva l'impianto idoneo per rientrare nei limiti della Tab.3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 tra i quali ricordiamo:

BOD5 40 mg/l

COD 160 mg/l

SST 80 mg/l

Fe 2 mg/l

Mn 2 mg/l

Cloro attivo 0.2 mg/l

Cloruri 1200 mg/l

Solfati 1000 mg/l

Tali limiti servono unicamente quale riferimento per definire il tipo di impianto idoneo;

18.bis. Restando ferma la necessità di fornire le analisi e i calcoli di cui sopra, qualora lo scarico presenti valori inferiori a quelli di cui sopra, il titolare dello scarico dovrà produrre una dichiarazione nella quale autocertifichi che lo scarico rientra nei limiti senza alcun tipo di trattamento, indicando espressamente i volumi di acqua scaricati con ogni controlavaggio e la frequenza con cui questi

ultimi vengono eseguiti:

Si precisa che il presente rinnovo ricomprende l'Autorizzazione allo scarico dei servizi igienici dell'allevamento, come già precedentemente rilasciata con Del. 438 del 21/09/10. Ci si riserva, peraltro, di verificare l'adeguatezza del sistema di trattamento presente in occasione di successivi controlli o modifiche della presente Autorizzazione;

“

Premesso inoltre che la prescrizione n.18 sopra citata è da considerarsi vincolante al fine della realizzazione e messa in funzione dell'impianto di trattamento delle acque di falda da emungere e da destinare all'abbeveraggio, (infatti l'A.I.A. n. 102 non ricomprende anche tale autorizzazione ma solo quella per lo scarico dei servizi igienici) e, solo conseguentemente al suo adempimento, ovvero alla presentazione delle analisi richieste, potevano essere effettuati i successivi adempimenti, meglio dettagliati alla prescrizione n.18-bis e relativi alla possibilità di non trattare tali acque;

Rilevato che:

- la documentazione citata dalla Ditta e riportata nella considerazione contenuta nella lettera b) sopra descritta,

“...parte della documentazione richiesta era già stata inoltrata in diverse fasi dell'istruttoria di rinnovo di AIA...in particolare la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di falda era già presente nella Relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo di AIA..,

“

non può sostituire quanto richiesto dalla prescrizione 18 in quanto la medesima relazione poteva essere redatta solo successivamente all'effettuazione dei campionamenti dell'acqua di falda atti a dimostrare, o meno che l'impianto, ancora da realizzarsi, sarebbe rientrato nei limiti definiti da tale tabella;

- in riferimento alla considerazione della Ditta BMC srl contenuta nella lettera c) sopra descritta, si evidenzia che solo conseguentemente alla Visita ispettiva del 28/01/2016, sono state trasmesse le analisi di cui alla prescrizione n.18 dell'AIA n.102/2014, pertanto dopo la scadenza fissata;
- in riferimento alla considerazione della Ditta BMC srl contenuta nella lettera d) sopra descritta,

“..... produzione di una dichiarazione da parte del titolare dello scarico per autocertificare il rispetto dei limi dello scarico stesso senza alcun trattamento.....;

“

si precisa che la documentazione citata dalla Ditta era quella presentata a suo tempo, in data 05/02/2014, come osservazione alla Bozza di AIA, successivamente modificata come da prescrizione n.18 sopra citata. Pertanto si ritiene che la dichiarazione della ditta Culligan per il dimensionamento e la qualità dell'acqua di scarico, datata 01/04/2016, (allegata alla comunicazione prot. PGFC/2016/4887 sopra citata), debba essere ricompresa nella documentazione allegata alla prossima istanza di modifica di AIA finalizzata all'autorizzazione allo scarico delle acque di controlavaggio dell'impianto di trattamento delle acque di falda, ed in tale sede opportunamente valutata;

Considerato l'inadempimento delle prescrizioni sopra citate, con particolare riferimento alla n. 18 e considerato altresì che la ditta BMC srl ha realizzato l'impianto di trattamento delle acque di falda per renderla idonea all'abbeverata degli animali, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno adottare il presente atto di diffida ai sensi dell'art. dell'art. 29 decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/06;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento*

degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di diffida della Società Agricola BMC srl;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento di diffida, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

“

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **diffidare** la Società Agricola BMC S.r.l., con sede legale in via Branchise, 641 Località Bulgarnò, Cesena, nella persona del Sig. Angelo Bernabini (gestore), per la gestione dell'allevamento di ovaiole di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Strada privata Campone 608 Località Sala, Cesenatico, dal tenere un comportamento difforme dai contenuti dell'A.I.A.n.102 del 25/04/2014, prot. n. 28413/2014, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a);
2. di **disporre** che, la Società Agricola BMC S.r.l., presenti una richiesta di modifica di A.I.A. al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque di controlavaggio dell'impianto di trattamento delle acque di falda, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto mediante il caricamento della medesima istanza sul portale regionale IPPC;
3. di **precisare** che l'inadempimento della prescrizione n.16 “Emissioni in atmosfera” contenuta nell'A.I.A. n.102/2014, si considera sanato attraverso la presentazione, da parte della Società Agricola BMC S.r.l., del rapporto di prova n. 1600688.003 del 07/03/2016;
4. di **precisare** inoltre che, in merito all'inadempimento della prescrizione n. 30 contenuta nell'A.I.A. n.102/2014, si raccomanda alla Soc. Agr. BMC srl, la scrupolosa applicazione del Regolamento Regionale n. 1/2016, in materia di Utilizzazione Agronomica;
5. di **precisare** che che in caso di inottemperanza a quanto disposto al punto 2, si procederà alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c);
6. di **dare atto** che in sede di prossima modifica di A.I.A. verrà stralciata la prescrizione n. 50 in essa contenuta;
7. di **precisare** che sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
8. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro

60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

11. di **stabilire** che copia del presente atto venga notificata alla Società Agricola BMC S.r.l.;
12. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Cesenatico, all'Azienda USL di Cesena ed al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA

Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.